



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con Delibera di C.C. n.6 del 04.03.2025



Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento promuove e riconosce il ruolo delle realtà associative che concorrono alla vita democratica del Comune, attraverso la costituzione della “Consulta delle Associazioni” quale fondamentale espressione di autonomia, solidarietà, partecipazione, pluralismo, progresso civile ed economico.

Art. 2 Valorizzazione della partecipazione

1. La partecipazione viene valorizzata nel consentire, alle libere forme associative, di esprimere suggerimenti e proposte all’azione degli organi istituzionalmente competenti, alla programmazione e alla gestione delle scelte politiche, sociali ed economiche del Comune, per una migliore qualità della vita nel rispetto delle singole individualità, delle diverse sensibilità e dei valori che rappresentano.

Art. 3 Finalità

1. E’ istituita, ai sensi del Titolo I Parte III dello Stato Comunale, la Consulta Comunale dell'associazionismo, di seguito denominata "Consulta" che rappresenta le associazioni del territorio.
2. La Consulta delle Associazioni è un organismo al quale possono accedere le associazioni regolarmente iscritte all’Albo che ne facciano formale richiesta.
3. E’ garantita la rappresentatività di tutti i settori di attività propri dell'associazionismo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate a tutte le fasce d'età, nei seguenti settori:

Culturale ed educativo;
Assistenza – sicurezza sociale;
Volontariato e impegno civile;
Attività sportive e ricreative;
Promozione del territorio.

4. L’adesione alla Consulta indica la disponibilità e la volontà da parte dell’associazione a sostenere un processo di coordinamento tra associazioni del territorio e l’amministrazione comunale.



Art. 4 Compiti

1. La Consulta, negli ambiti di attività dell'associazionismo:
 - a) avanza alla Giunta Comunale, tramite il Presidente, proposte ai fini della programmazione comunale di eventi o iniziative legate alla promozione del territorio e dell'associazionismo, limitando per quanto possibile, sovrapposizioni delle date in cui si realizzano manifestazioni e/o iniziative analoghe;
 - b) può esprimere, sempre tramite il Presidente, parere sulle proposte di atti comunali che riguardano l'associazionismo. Qualora tali pareri siano richiesti dagli organi comunali, i pareri sono espressi entro venti giorni dalla richiesta, e non sono vincolanti per l'Amministrazione.
 - c)

Art. 5 Composizione e nomina

1. Non possono essere nominati membri della Consulta il Sindaco, gli Assessori e i consiglieri comunali per tutta la durata del loro mandato.
2. I componenti della Consulta possono essere riconfermati e cessano dall'incarico per dimissioni, revoca della delega da parte dell'Associazione rappresentata, assenza in tre sedute consecutive della Consulta senza giustificato motivo oppure rinnovo della Consulta stessa.
3. Sono organi della consulta l'Assemblea ed il Presidente.
4. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ogni associazione iscritta nell'Albo Comunale, che presenti formale richiesta di adesione alla consulta. Ogni associazione interessata indica il proprio rappresentante con criteri di democraticità interni. In mancanza di designazione entro il termine di cui all'art. 11 comma 2, si considera membro di diritto il legale rappresentante.
5. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Sindaco su proposta delle Associazioni ai sensi del comma 4 e restano in carica fino alla scadenza della legislatura, e comunque fino all'insediamento della Consulta successiva, salva l'ipotesi della cancellazione dall'Albo Comunale dell'associazione di appartenenza.
6. Il Presidente è eletto dalla Consulta fra uno dei suoi membri. Per l'elezione è sufficiente la maggioranza relativa dei presenti. Il Presidente nomina, tra i membri della Consulta, un vicepresidente che non deve fare parte della medesima associazione.
7. La cessazione dalla carica di Presidente avviene:



- a) per dimissioni;
 - b) per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto e promossa da 1/3 dei componenti;
 - c) per cessazione dall'incarico di membro della Consulta.
8. Il Presidente nomina fra i membri della Consulta un Segretario che lo assiste, svolgendo i compiti seguenti:
- a) redige un verbale sintetico relativo a ciascuna seduta della Consulta indicando la data ed il luogo della seduta, i nominativi dei membri presenti, i giudizi espressi durante la discussione di ciascun argomento, le risoluzioni approvate dalla Consulta con indicazione dei voti espressi da ciascun membro;
 - b) conserva i verbali redatti;
 - c) deposita, entro 10 giorni da ciascuna seduta, copia del relativo verbale presso il Comune affinché sia posto a disposizione e conservato per la consultazione da parte dell'Amministrazione Comunale e di quanti altri ne facciano richiesta.

Art. 6 Convocazione e Funzionamento

1. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno, di cui una volta obbligatoriamente entro il mese di dicembre per la programmazione degli eventi dell'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale. La Consulta si riunisce, inoltre, ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei componenti o sia richiesto dagli organi comunali per temi inerenti alle attività di competenza della Consulta. Viene convocata dal Presidente almeno 7 giorni prima della data stabilita con contestuale indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
2. La seduta è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno metà dei componenti ed assume risoluzioni con voto favorevole di metà più uno dei votanti; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
3. Le sedute della Consulta sono pubbliche. Possono svolgersi a rotazione nelle sedi già assegnate alle singole associazioni, o in altre sale pubbliche idonee.
4. Il Sindaco, gli Assessori o i consiglieri comunali, quest'ultimi con apposita delega del sindaco, possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni della Consulta.
5. Il Presidente della Consulta deve obbligatoriamente comunicare all'Amministrazione Comunale il giorno e l'orario delle riunioni almeno 7 giorni prima con apposito avviso scritto o tramite e-mail;
6. Ogni membro dell'Assemblea può rappresentare solamente la propria Associazione. Non è ammessa delega fra Associazioni.



7. In caso di impossibilità a partecipare ad una convocazione della consulta, è facoltà dei membri dell'Assemblea di nominare un delegato supplente, facente parte della medesima associazione, previa comunicazione formale al Presidente tramite carta semplice o e-mail. Il Presidente è tenuto ad informare l'Assemblea della temporanea sostituzione, prima dell'inizio dei lavori della stessa.

Art. 7 Modalità di consultazione

1. Il Sindaco, la Giunta Comunale o i singoli Assessori possono riunirsi con la Consulta o alcuni suoi componenti aggregati per affinità di materia o di interesse con funzioni di consulenza così come la consulta può formulare proposte o esprimere pareri non vincolanti sui procedimenti che coinvolgono interessi di pertinenza delle associazioni, presentare istanze e petizioni riguardanti la tutela degli interessi pubblici, collettivi e diffusi, nelle modalità previste dallo Statuto Comunale.

Art. 8 Il Presidente

1. Il Presidente collabora affinché sia osservato il presente Regolamento, opera per il corretto svolgimento delle sedute dalla Consulta nel rispetto dello spirito democratico.
2. Il Presidente è il rappresentante della Consulta nei rapporti con l'Ente Locale e con le altre istituzioni o associazioni. Il Presidente convoca e presiede le riunioni e favorisce la partecipazione di tutti i componenti. La Carica è gratuita. In caso di sua assenza o impedimento le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente.

Art. 9 Il Segretario

1. Il Segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni, provvede al recapito delle convocazioni avvalendosi anche della collaborazione di alcuni dei componenti della consulta, provvede alla necessaria documentazione ed alla sua conservazione.

Art. 10 Convocazione

1. La consulta è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente. La consulta è convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La consulta può essere convocata, sentito il Presidente, dal Sindaco, da un assessore o su richiesta dalla metà dei consiglieri comunali. La convocazione indicante l'ordine del giorno deve essere comunicata e fatta pervenire ai componenti per iscritto (anche per via telematica) almeno sette giorni prima della data della riunione.



Art. 11 Rinnovo della Consulta

1. Entro 6 mesi dal suo insediamento il Sindaco provvede alle formalità necessarie nomina dei nuovi membri della Consulta dandone notizia:
 - a) a tutta la popolazione tramite i propri canali informativi;
 - b) alle singole associazioni iscritte all'Albo Comunale;Contemporaneamente mette a disposizione, presso il palazzo comunale, il presente Regolamento per agevolarne la consultazione.
2. Nel periodo reso noto dal Sindaco, comunque non inferiore a 30 giorni, gli iscritti alle associazioni provvedono alla proposta di nomina dei propri rappresentanti tramite lettera indirizzata al Sindaco e all'Assessore competente.
3. Nei giorni successivi il Sindaco procede a convocare la prima seduta della nuova Consulta, che viene presieduta da lui stesso, o dall'Assessore competente.

Art.11 Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 62 comma 4 dello Statuto Comunale il primo giorno successivo all'ultimo della seconda pubblicazione all'albo pretorio.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra norma o disposizione ad esso contraria.